COMUNE DI ACQUAPENDENTE
(*Provincia di VITERBO)*

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.MU.)

Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 16
del 12/05/2014

INDICE

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 AREA EDIFICABILE

Articolo 4 DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DELLE AREE EDIFICABILI

Articolo 5 TERRENI AGRICOLI

Articolo 6 FABBRICATI

Articolo 7 ABITAZIONI PRINCIPALI

Articolo 8 DETRAZIONI D'IMPOSTA

Articolo 9 RIDUZIONI

Articolo 10 ASSIMILAZIONI

Articolo 11 ESENZIONI

Articolo 12 VERSAMENTI

Articolo 13 DICHIARAZIONI

Articolo 14 ACCERTAMENTI

Articolo 15 SANZIONI ED INTERRESSI

Articolo 16 CONTENZIOSO

Articolo 17 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 18 RIMBORSI

Articolo 19 IMPORTI MINIMI

Articolo 20 RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

Articolo 21 ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Acquapendente (VT) dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa all'Imposta Municipale Propria, I.MU., istituita dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e disciplinata inoltre dalle disposizioni, di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, dall'articolo 2 del D. L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito in L. n. 124 del 28 ottobre 2013 e dall'articolo 1 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di aree edificabili, terreni agricoli e fabbricati, siti nel territorio del Comune e descritti all'articolo 2 del D. Lgs. n. 504/1992. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Articolo 3
AREA EDIFICABILE

1. Un'area è da considerare fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi dello stesso.

2. Sono altresì considerate edificabili:
a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta che però, in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate, si mostrino idonee ad essere inclusi in progetti edificatori riguardanti altri suoli;
b) le aree sulle quali sono in corso costruzione di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'art.31, comma 1, lettere c), d) e e), della Legge 5 agosto 1978 n.457;
c) in genere tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art.5 - bis del Decreto Legge 11 luglio 1992 n. 333 agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

3. Non sono considerate edificabili:
a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'art.2 comma a) del D.Lgs.504/1992 e quelle che ne costituiscono pertinenze;
b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
c) i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 99/2004, che esplicano la loro attività a titolo principale, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante

l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Articolo 4
DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DELLE AREE EDIFICABILI

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992, Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio.

2. Allo scopo di indirizzare i contribuenti e ridurre l'insorgenza del contenzioso, l'Amministrazione, con specifico provvedimento di Giunta Comunale, su proposta del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, determina periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

3. I valori stabiliti valgono per l'anno d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento e valgono anche per gli anni successivi fino a nuova determinazione dei valori stessi.

Articolo 5
TERRENO AGRICOLO

1. Per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile, dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Articolo 6
FABBRICATO

1. Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare che è iscritta o che deve essere iscritta al Catasto Edilizio con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero , se antecedente dalla data in cui è comunque utilizzato.

Articolo 7
ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale s'intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

2. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Articolo 8
DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9, è prevista una detrazione d'imposta il cui ammontare è determinato in misura pari ad Euro 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. L'ammontare della detrazione si applica sul totale dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Articolo 9
RIDUZIONI

1. La base imponibile è ridotta del 50%:
a) per i fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario.
La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato da parte dell'ufficio tecnico comunale lo stato d'inagibilità o di inabitabilità, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1, lett. b), l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto: unità immobiliare diroccata, pericolante, fatiscente, non superabile con interventi di manutenzione.

3. Non costituiscono altresì motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento agli impianti di fornitura di acqua, gas, energia elettrica, fognature.

Articolo 10
ASSIMILAZIONI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale un' unica unità immobiliare e le relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all' A.i.r.e., a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Articolo 11

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

2. Si applicano altresì, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. n. 504/1992

3. L'imposta, non si applica:
a) all'abitazione principale e pertinenze della stessa (ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze);
b) alle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale ex lege (escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze) :
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alle case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- agli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
c) alle unità immobiliari assimilate all' abitazione principale, dal regolamento comunale sull'I.mu. (con esclusione delle abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze).

4. L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

5. L'imposta non è dovuta per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

6. Le esenzioni di cui ai commi precedenti, spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Articolo 12
VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per ciascun anno solare, in proporzione alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il versamento dell'imposta è effettuato in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda, a saldo, con scadenza il 16 dicembre.

2. Al versamento dell'imposta provvede autonomamente ciascun soggetto passivo, il quale è tenuto ad utilizzare il modello F24.

3. Il pagamento deve essere effettuato con un arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, oppure per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 13
DICHIARAZIONI

1. Il contribuente è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione IMU, su apposito modello ministeriale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili.

2. La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Articolo 14
ACCERTAMENTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Articolo 15
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento sull'importo non versato. In materia di ravvedimento si applica quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. L'omissione della dichiarazione è punita con una sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. L'infedele dichiarazione è punita con una sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.

4. Le omissioni o gli errori riguardanti elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele sono punite con una sanzione amministrativa di €. 51,65.

5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo se dovuto, e della sanzione.

6. Sulle somme dovute si applicano gli interessi legali maggiorati delle percentuali stabilite dal regolamento comunale sulle entrate.

7. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento, in base al regolamento comunale sulle entrate.

Articolo 16
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento d'irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. del 31 dicembre 1992 n. 546 e succ. mod. ed integ.

2. E' altresì applicato, l'accertamento con adesione sulla base Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e succ. mod. ed integ.

Articolo 17
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.

Articolo 18
RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili, in base a quanto previsto dal regolamento comunale sulle entrate.

Articolo 19
IMPORTI MINIMI

1. Il soggetto passivo non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annualmente dovuto è inferiore o pari ad €. 12,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, sanzione ed interessi è inferiore a €. 16,00.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto, inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Articolo 20
RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

1. I rapporti con il contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Ai sensi della Legge 212/2000, il funzionario responsabile assume idonee iniziative volte a consentire la completa conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti, assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Assume inoltre iniziative volte a garantire che le istruzioni e in genere qualsiasi altra comunicazione siano comprensibili e messi a disposizione del contribuente in tempi utili.

3. Prima di procedere all'invio di atti impositivi, quali avvisi di accertamento , qualora sussistano incertezze, il funzionario responsabile può invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo di 30 giorni. Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dall'Amministrazione comunale o da altre Amministrazioni pubbliche.

4. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione comunale circostanziate e specifiche istanze di interpello riguardanti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di centoventi giorni si intende che l'amministrazione comunale concorda con l'interpretazione del contribuente.

Articolo 21
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.